

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

Regolamento per il funzionamento della Rete territoriale di conciliazione dell'ASL di Varese

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività della Rete territoriale di conciliazione dell'ASL di Varese (di seguito Rete) costituita attraverso la sottoscrizione dell'accordo di partenariato approvato con deliberazione n. 184 del 20 marzo 2014, in attuazione della D.G.R. n. 1081 del 12.12.2013 "Disposizioni in ordine alla valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari e delle reti di imprese che offrono servizi di welfare" e del relativo decreto attuativo n. 2058 del 11.03.2014.

Articolo 2 – Composizione della Rete

La Rete è composta dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo di partenariato entro la data del 31.03.2014 stabilita dalla D.G.R. n. 1081/2013 sopra citata.

La Rete è aperta ed è sempre possibile aderire anche successivamente alla sottoscrizione dell'accordo.

Gli Enti che intendono aderire alla Rete successivamente alla firma dell'accordo di partenariato, presentano istanza alla Direzione Sociale dell'ASL – Dipartimento A.S.S.I. su apposito modulo, allegato al presente regolamento, indicando, oltre ai dati anagrafici, motivazione della richiesta ed eventuali esperienze nel campo della conciliazione famiglia/lavoro.

La richiesta presentata sarà valutata da Comitato di valutazione e monitoraggio che comunicherà anche con e-mail, attraverso il soggetto capofila della Rete, l'esito dell'esame dell'istanza.

Il soggetto capofila della Rete aggiorna formalmente la composizione della Rete stessa con cadenza semestrale, fatta salva la comunicazione ai componenti della rete delle nuove adesioni pervenute.

Articolo 3 - Rinuncia

I soggetti che non intendono proseguire l'attività all'interno della Rete, comunicano la loro rinuncia in forma scritta, indirizzate alla Direzione Sociale – Dipartimento A.S.S.I. indicandone le motivazioni.

Di tale rinuncia il soggetto capofila della Rete dà comunicazione ai componenti della rete stessa nella prima riunione utile.

Art. 4 – Compiti dei soggetti aderenti alla Rete

I soggetti aderenti alla Rete si impegnano nello svolgimento delle attività di propria competenza a:

- rispettare le condizioni concordate ed indicate nell'accordo di partenariato sottoscritto;
- partecipare alla formazione e all'accompagnamento all'implementazione operativa della Conciliazione famiglia/lavoro attraverso il Piano di azione territoriale;
- garantire una modalità operativa interna che favorisca la sinergia e la partecipazione dei soggetti aderenti all'accordo prevedendo incontri periodici finalizzati alla pianificazione delle attività e condivisione delle azioni comuni, attraverso il monitoraggio dell'andamento della rete e delle azioni sviluppate, lo scambio delle informazioni sui lavori in corso di attuazione e la valutazione di eventuali criticità emerse, individuando le azioni correttive per la prosecuzione ottimale delle attività programmate;
- promuovere un livello di compartecipazione, anche finanziaria, alla realizzazione delle iniziative e interventi di cui all'accordo di partenariato, in armonia con gli strumenti della programmazione regionale, socio- sanitaria, locale ed economica;
- garantire la migliore sinergia possibile tra le iniziative oggetto dell'accordo e le azioni informative e formative a favore dei soggetti territoriali, della famiglia e delle pari opportunità;
- promuovere modalità di partnership con enti finanziatori terzi, quali ad esempio, le Fondazioni Bancarie, individuando altresì strategie efficaci di fund raising.

Art. 5 Modalità di funzionamento

La Rete si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del soggetto capofila di Rete (ASL).

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed è inviata tramite e-mail con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi.

Le riunioni della Rete sono valide con un numero minimo di cinque soggetti partecipanti.

Le decisioni della Rete sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del soggetto capofila di Rete.

Per ogni riunione della Rete è redatto un verbale, in forma sintetica, a cura del soggetto capofila, contenente le presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte.

La Rete, al fine di facilitare l'attività, può costituire al suo interno tavoli tecnici di lavoro su particolari tematiche che necessitano di approfondimenti specifici.

Ogni tavolo tecnico individua un referente che si occupa di fare sintesi del lavoro del tavolo tecnico relazionandone i risultati alla Rete nella prima riunione utile.

I soggetti aderenti alla Rete possono proporre al soggetto capofila argomenti di carattere specifico da inserire all'o.d.g. delle riunioni e partecipano ai tavoli tecnici, eventualmente costituiti, dei quali vogliono far parte.

Art. 6 – Comitato di valutazione e monitoraggio locale

La Rete individua al proprio interno il Comitato di Valutazione e monitoraggio locale composto dai seguenti soggetti:

- Azienda Sanitaria Locale di Varese (capofila di Rete)
- Sede territoriale di Varese della Regione Lombardia
- Camera di Commercio di Varese

Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti attribuiti al Comitato, ciascuno dei soggetti sopra indicati, segnala il nominativo di un componente titolare ed un componente supplente che partecipa alle riunioni in caso di assenza del rispettivo titolare.

Il componente titolare, in caso di assenza, ne dà comunicazione tempestiva, tramite e-mail, al titolare supplente e al soggetto capofila di Rete.

Art. 7 – Compiti del comitato di valutazione e monitoraggio

Il Comitato di valutazione e monitoraggio locale svolge i seguenti compiti:

- valuta le proposte progettuali presentate dai soggetti capofila delle alleanze locali;
- verifica la coerenza e efficacia delle azioni proposte rispetto alle finalità di sviluppo del territorio in materia di conciliazione famiglia/lavoro, di crescita economica e coesione sociale;
- verifica la copertura sul territorio del piano territoriale di conciliazione;
- integra, se necessario, gli interventi proposti nel piano di azione territoriale con la progettazione di nuove azioni;
- effettua il monitoraggio in itinere dei processi e delle azioni programmate;
- valuta le richieste di adesione alla Rete e prende atto delle rinunce pervenute;
- relaziona alla Rete l'attività svolta nella prima riunione utile.

Al fine di assicurare una corretta valutazione delle proposte progettuali, si ritiene non opportuno il coinvolgimento dei soggetti componenti il Comitato di valutazione e monitoraggio locale all'interno delle alleanze locali di conciliazione.

Art. 8 – Soggetto Capofila di Rete

Il soggetto capofila di Rete è rappresentato dall'ASL di Varese per il tramite della Direzione Sociale – Dipartimento A.S.S.I.

Il soggetto capofila di Rete svolge i seguenti compiti:

- convoca le riunioni della Rete e ne redige i verbali;
- garantisce la sinergia tra i soggetti della rete in una logica di coordinamento complessivo del territorio di riferimento;
- favorisce l'integrazione degli strumenti programmatici territoriali con il piano di azione territoriale;
- predispone avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle alleanze territoriali;
- costituisce riferimento per i soggetti capofila delle alleanze locali;

- presenta alla Regione Lombardia il piano territoriale di conciliazione entro i termini stabiliti, integrando le proposte progettuali presentate dalle alleanze locali;
- si occupa della raccolta delle diverse azioni e interventi avviati sul territorio e del monitoraggio degli indicatori di risultato;
- liquida le risorse destinate al finanziamento delle azioni progettuali presentate dalle alleanze territoriali, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n. 1081/2013.

Art. 9 – Alleanze locali di conciliazione

All'interno della Rete possono formarsi liberamente più alleanze locali di conciliazione.

Possono prendere parte alle alleanze locali unicamente i soggetti che aderiscono alla Rete territoriale di conciliazione.

Le alleanze locali rispondono all'esigenza di un più stretto rapporto con tutti gli strumenti della programmazione zonale ed in particolare con i piani di zona che dovranno esserne parte integrante.

Ogni alleanza locale nomina al suo interno un soggetto capofila.

Il ruolo di soggetto capofila può essere svolto esclusivamente da soggetti pubblici.

Un soggetto può partecipare a più alleanze locali ma non può essere contemporaneamente soggetto capofila di più alleanze locali.

Le alleanze locali presentano, tramite il soggetto capofila, proposte progettuali alla rete territoriale di conciliazione, coerenti con le azioni previste dalla D.G.R. n. 1081/2013 per i piani territoriali.

Le alleanze locali dovranno essere formalmente costituite, in seguito all'approvazione delle proposte progettuali presentate, attraverso accordi di partnership tra soggetti pubblici e privati al cui interno gli uffici di piano dovranno rappresentare un elemento fondamentale di trasversalità e integrazione.

La composizione del partenariato dovrà essere coerente con gli obiettivi che si intendono perseguire e dimostrare di disporre delle competenze e delle risorse idonee al raggiungimento dei risultati prefissati.

Art.10 – Ruolo del soggetto capofila delle alleanze locali

Il ruolo di soggetto capofila delle alleanze locali comporta:

- la presentazione alla Rete delle proposte progettuali secondo le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato dall'ASL;
- il coordinamento delle azioni progettuali approvate;
- la gestione delle risorse economiche attribuite;
- l'assunzione di responsabilità in merito ai risultati attesi;
- la rendicontazione economico-finanziaria e dei risultati ottenuti a Regione Lombardia e alla Rete territoriale.

Art. 11 – Disposizione di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla D.G.R. n. 1081/2013 e al relativo decreto attuativo n. 2058/2014.